

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1990

Norme per migliorare la condizione e la dignità degli anziani

ONOREVOLI SENATORI. – Sulla complessa questione degli anziani nel nostro Paese, visto il disagio e la sofferenza di milioni di cittadini per fare fronte al notevole incremento del numero degli anziani che si verificherà nei prossimi anni, vi è l'esigenza di prevedere nuovi interventi legislativi e amministrativi.

Si è ritenuto pertanto, con il presente disegno di legge, di proporre alcune norme atte a tutelare i diritti di una classe di soggetti deboli della società, in termini economici e sociali, rimuovendo alcune ingiustizie che limitano di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, al fine di dare pieno sviluppo alla dignità delle persone anziane.

La prospettiva culturale non può ancora continuare ad essere quella della «separazione» di una parte della popolazione, bensì deve tendere alla realizzazione della personalità e della piena cittadinanza dell'anziano, garantendogli la qualità della vita in ogni attività culturale, sociale, economica.

Questo disegno di legge va nella direzione di tale prospettiva, nella convinzione che lo Stato non può venir meno al suo compito superiore rappresentato dal governare il divenire della economia e della società e che per questo non può lasciare al proprio destino i soggetti più deboli e, tra loro, gli anziani. Le conquiste in materia di sicurezza sociale sono recenti ed incomplete, specialmente per quanto concerne l'assi-

stenza sociale e sanitaria degli anziani. Soprattutto le regioni meridionali sono scarsamente dotate di strutture di assistenza agli anziani e, se ci sono, sono inadeguate sotto il profilo qualitativo.

In tali regioni gli anziani bisognosi di assistenza possono contare quasi esclusivamente su forme di solidarietà in ambito familiare o nel vicinato. Tale senso di solidarietà oggi è quasi del tutto inesistente nella grande città, dove la condizione degli anziani oscilla tra il dramma della solitudine e quello dell'istituzionalizzazione in manicomi ovvero, quando non è possibile trovare un posto neppure in tali istituti, del ricovero improprio in reparti di lungo degenza presso gli ospedali, col doppio danno dell'emarginazione dell'anziano e degli alti costi per interventi assistenziali incongrui e disumani. Nella realtà esiste un grave divario tra il nostro Paese ed i Paesi europei. È inconfutabile, quindi, la esigenza di prevedere nuovi interventi per far fronte al notevole incremento del numero degli anziani che si verificherà nei prossimi decenni. Tutto ciò non potrà però ottenersi unicamente con le risorse pubbliche, giudicate insufficienti anche in Paesi più avanzati dell'Italia per dotazione di servizi sanitari

e sociali e più avvantaggiati per le condizioni della finanza pubblica. Ecco perché accanto all'intervento pubblico occorre valorizzare il ruolo del cosiddetto «privato sociale», cioè di tutte le associazioni e i movimenti che non perseguono scopi di lucro, dagli ordini religiosi alle fondazioni laiche a scopo di assistenza e beneficenza, ai gruppi di volontariato che organizzano e gestiscono interventi nel settore degli anziani. Tali iniziative vanno apprezzate e valorizzate, poichè propongono un recupero essenziale dei valori della solidarietà, sebbene esse non debbano svolgere il ruolo di supplenza nei confronti dello Stato, ma solo di integrazione dell'intervento pubblico laddove esso è carente. I poteri pubblici devono riservarsi la programmazione degli interventi sia del piano sanitario nazionale e regionale, sia di quello socio-assistenziale.

In conclusione, si può constatare una sostanziale coincidenza delle aspettative e delle esigenze degli anziani con gli interessi generali della collettività, per cui si raccomanda una sollecita attuazione degli interventi auspicati, perchè ogni anno di ritardo può aggravare l'inadeguatezza di una politica sociale a volte episodica e spesso contraddittoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha il fine di provvedere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei cittadini anziani e di tutelarne la dignità secondo i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge hanno valore di norme di principio nell'ambito delle quali le Regioni emanano norme legislative nelle materie di loro competenza, ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione e sulla base di quanto disposto sulle materie disciplinate nella presente legge dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

(Compiti delle Regioni)

1. Le Regioni provvedono con proprie leggi alla programmazione, alla determinazione degli obiettivi ed alle modalità di attuazione e di erogazione relativamente ai servizi socio-sanitari ed assistenziali nonché alla definizione delle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In particolare, le norme di cui al comma 1 determinano:

- a) la programmazione di un sistema di servizi socio-sanitari ed assistenziali adeguato alle esigenze di cui all'articolo 1;
- b) la partecipazione degli anziani alla programmazione;
- c) forme di assistenza domiciliare;
- d) interventi volti ad impedire lo sradicamento dell'anziano dal proprio contesto

socio-culturale, anche mediante la previsione di contributi alle cooperative edilizie per la costruzione di alloggi dalla tipologia appositamente studiata per le esigenze degli anziani;

e) la previsione dell'impiego degli anziani in attività di comprovata utilità sociale;

f) la regolamentazione della formazione e dell'attività di cooperative per i servizi costituite in tutto o prevalentemente da persone anziane.

Art. 3.

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni provvedono con propri fondi:

a) ad erogare contributi a titolo di integrazione della retta per il ricovero in istituti per anziani il cui reddito sia uguale alla pensione sociale;

b) all'assistenza domiciliare delle persone anziane non conviventi con familiari;

c) alle attività culturali, ricreative, sportive e turistiche;

d) a favorire interventi volti ad agevolare la manutenzione e la ristrutturazione degli alloggi abitati da persone anziane e interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'assegnazione degli alloggi di piccole e medie dimensioni a persone anziane, onde contribuire al mantenimento di queste ultime nel proprio contesto sociale.

Art. 4.

(Riduzione delle tariffe telefoniche)

1. La convenzione relativa al servizio telefonico ad uso pubblico, di cui all'articolo 194, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, pone a carico del concessionario l'onere della riduzione del 50 per cento delle tariffe per i contratti stipulati da persone anziane il cui reddito sia uguale alla pensione sociale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani».